



in contanti, sempre nel limite stabilito dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. Le obbligazioni sono garantite, ad ogni effetto, alle cartelle fondiarie emesse dall'ente autorizzato ad istituire la Sezione autonoma.

La Banca Nazionale del Lavoro, che ha una propria Sezione Autonoma di Credito Fondiario, è stata autorizzata, con Decreto Ministeriale 15 agosto 1958, ad istituire una Sezione Autonoma secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238.

In aderenza alle disposizioni della citata legge 11 marzo 1958 la operazione sarà effettuata dalla Banca Nazionale del Lavoro mediante aumento del capitale della propria Sezione Autonoma di Credito Fondiario di lire 2 miliardi a £ 3 miliardi, in modo che la Sezione Autonoma di Credito Fondiario possa conferire la quota di aumento di £ 1 miliardo per la istituzione della nuova Sezione Autonoma.